



L'Estensore  
(Federica De Iuliis)




Il Responsabile dell'Ufficio  
(Dott.ssa Monica Tassoni)



Il Dirigente Amministrativo  
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)




Il Direttore Generale  
(Dott. Andrea Attilio Grilli)



#### ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ARIT nella specifica sezione "Albo on-line" in data 03 LUG. 2015 (Legge n. 69 del 18.06.2009)

Il Dirigente Amministrativo  
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)





DELIBERAZIONE N. 061

DEL 03 LUG. 2015

OGGETTO:

Approvazione schema di Convenzione Quadro e schema di Convenzione per Attività di tirocinio e di orientamento – Università degli Studi dell'Aquila.

Il giorno 03 LUG. 2015 a Tortoreto Lido, nella sede dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica,

IL DIRETTORE GENERALE

**Dott. Andrea Attilio Grilli**, nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 39 del 20.01.2015, a decorrere dalla sottoscrizione del contratto di lavoro avvenuta in data 24.02.2015, ha adottato la seguente Deliberazione:

#### PREMESSO:

- che l'Agenzia Regionale per l'informatica e la Telematica con sede a Tortoreto (TE) in via Napoli n. 4 istituita con L.R. n. 25 del 25 marzo 2000 ha il compito di assicurare un supporto operativo in materia informatica e di comunicazione alla Giunta Regionale d'Abruzzo e alla Struttura Speciale di Supporto del Sistema Informativo Regionale;
- che l'ARIT può predisporre ed attuare piani di formazione ed aggiornamento del personale delle Aziende partecipate dalla Regione, delle Aziende Pubbliche Locali, delle Istituzioni e degli altri Enti Locali Territoriali della Regione, circa l'utilizzo delle tecnologie Informatiche (L.R. 25/2000 art. 9. comma 4);
- che il Regolamento dell'Ente approvato con Delibera di G.R. n. 694 del 25.07.2011 stabilisce all'art. 11 comma 2 che le prestazioni erogate dall'ARIT sono generalmente riconducibili ad attività istituzionali, non istituzionali e facoltative;
- che il suddetto Regolamento all'art. 11 comma 5 stabilisce che le attività facoltative consistono in attività tecnico – scientifiche ed in servizi di informazione e documentazione, svolte subordinatamente all'espletamento dei compiti di istituto, in favore di associazioni senza scopo di lucro, rappresentative di istanze sociali, ed erogate, a mente dell'articolo 8 comma 5 della Legge Istitutiva, a condizioni di particolare favore, da definire con provvedimento del Direttore Generale.

- che le Università, possono promuovere tirocini formativi e di orientamento disciplinati dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n.196, dal suo regolamento di attuazione emanato con Decreto 25 marzo 1998, n.142 e dalla legge 148 del 14/09/2011;

**PRESO ATTO** che a seguito di contatti avuti con l'Università dell'Aquila, è stato acquisito lo schema di Convenzione Quadro al prot. n. 1118 del 02.07.2015 finalizzata a disciplinare i termini e le modalità della collaborazione tra l'Agenzia e l'Università;

**VISTO** l'art. 2 della suddetta Convenzione Quadro in cui si stabilisce che le "attività di ricerca" saranno svolte ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 382/80 e successive modificazioni e integrazioni e saranno regolate da appositi accordi che disciplineranno i contenuti, i tempi, le responsabilità ed i costi;

**RILEVATO** che per l'Agenzia tale iniziativa non comporta oneri di spesa, in quanto intende avvalersi delle condizioni stabilite dall'art. 2 sopra citato in cui si evidenzia che *"Le attività potranno essere anche retribuite in termini di servizi che l'Agenzia offre all'Università riguardanti le specifiche attività da svolgere che verranno concordate tra i responsabili delle attività"*;

**CONSIDERATE** la finalità di cui alla predetta Convenzione meritevoli di tutela ed allineate con la politica dell'Agenzia;

**RILEVATA** altresì la volontà di questa Agenzia di accogliere presso la propria struttura studenti in tirocinio di formazione ed orientamento iscritti a corsi di Laurea in Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica dell'Università dell'Aquila;

**VISTO** lo schema di Convenzione per lo svolgimento di attività di tirocinio e di orientamento ai sensi dell'art. 18 Legge 196/97, dell'art. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale n. 142/98 e della Legge n. 148 del 14.09.2011, acquisito al prot. n. 1119 del 02.07.2015, che disciplina nel dettaglio le modalità di tirocinio e formazione per studenti e laureati del Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica dell'Università degli Studi dell'Aquila;

**PRESO ATTO** che per ciascun tirocinante da inserirsi nell'Agenzia ospitante verrà predisposto tra le parti un Progetto formativo e di orientamento;

**RILEVATO** che tale iniziativa non comporta oneri di spesa a carico dell'Agenzia in quanto l'Università degli Studi di L'Aquila si impegna ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore ed indicate nel progetto formativo;

**RILEVATA** l'estrema urgenza e necessità del provvedimento;

**VISTA** la L.R. 14 marzo 2000 n. 25 di istituzione dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica;

**VISTO** il Regolamento dell'ARIT approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 694 del 25.07.2001;

## DELIBERA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di approvare** lo schema di Convenzione Quadro, che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato "A"), che disciplina nel dettaglio i termini e le modalità della collaborazione tra l'Agenzia e l'Università;
3. **di approvare** lo schema di Convenzione per lo svolgimento di attività di tirocinio e di orientamento ai sensi dell'art. 18 Legge 196/97, dell'art. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale n. 142/98 e della Legge n. 148 del 14.09.2011 per studenti e laureati del Dipartimento di Ingegneria e

Scienze dell'Informazione e Matematica dell'Università degli Studi dell'Aquila, che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato "B");

4. **di stabilire** che le autorizzazioni per l'espletamento delle attività di tirocinio saranno concesse con Deliberazione del Direttore Generale a seguito di specifica richiesta da parte dell'Università dell'Aquila;
5. **di dare atto** che l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico dell'Agenzia, in quanto l'Università degli Studi di L'Aquila si impegna ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore ed indicate nel progetto formativo;
6. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 8 del Regolamento Generale dell'Agenzia e a norma di legge.

Allegato "A"

ALLEGATO come parte integrante alla  
deliberazione n. 061 del 03 LUG 2015

A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2015	01	13		
Prot. n.			1118	
			02/07/2015	

NUMERO  
1118  
PROT  
02/07/2015  
DATA

**CONVENZIONE – QUADRO**

tra  
La \_\_\_\_\_ s.r.l., con sede legale in \_\_\_\_\_ numero di iscrizione al registro delle imprese di \_\_\_\_\_ e codice fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_ (di seguito "Società")

e  
l'Università degli Studi dell'Aquila, Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione e di Economia, in persona della Rettore, Prof. ssa Paola Inverardi, in seguito per brevità nominata Università. La Società e l'Università saranno congiuntamente denominate anche le "Parti" o singolarmente la "Parte".

**Premesso che:**

1. La Società è attiva nel settore della \_\_\_\_\_;
2. La Società è interessata a miglioramenti tecnologici \_\_\_\_\_;
3. La Società è interessata ad integrazione \_\_\_\_\_;
4. La Società è interessata ad approfondire le potenzialità economiche per i propri Clienti relative alla partecipazione ai mercati \_\_\_\_\_;
5. La Società è interessata a corroborare le proprie offerte \_\_\_\_\_;
6. La Società è interessata alla \_\_\_\_\_;
7. La Società ha interesse per la messa a punto di sistemi maggiormente integrati che si rilevino di maggiore interesse per i propri Clienti e di un supporto per la presentazione dei risultati;
8. L'Università intende favorire i rapporti con le imprese, allo scopo di potenziare la propria attività di ricerca e di attivare collaborazioni finalizzate allo sviluppo di tesi di laurea, tirocini, dottorati di ricerca e quanto, più in generale, riferibile ai propri scopi istituzionali;
9. L'Università nel Dipartimento di \_\_\_\_\_ esprime profonde competenze teoriche e sperimentali nella caratterizzazione sperimentale di detti moduli \_\_\_\_\_;
10. Le Parti hanno manifestato la volontà di stabilire i termini della collaborazione mediante la sottoscrizione della presente convenzione quadro (la "Convenzione");

**le Parti convengono e stipulano quanto segue:**

**Articolo 1**

La Società e l'Università convengono di collaborare congiuntamente, secondo i termini e le modalità definiti nella presente Convenzione.

**Articolo 2**

Le attività affidate all'Università nell'ambito delle attività di ricerca (le "Attività di Ricerca") saranno svolte ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 382/80 e successive modificazioni e integrazioni e saranno regolate da appositi accordi che disciplineranno i contenuti, i tempi, le responsabilità ed i costi.

Tali attività saranno regolate dalla definizione di specifiche necessità di studio da parte della Società, dall'espressione di un preventivo da parte dell'Università con l'esplicitazione delle modalità di pagamento, dall'accettazione dello stesso da parte della Società e dalla dichiarazione di inizio lavori da parte dell'Università. Le attività potranno essere anche retribuite in termini di servizi che la Società offre all'Università riguardanti le specifiche attività da svolgere: ad esempio, \_\_\_\_\_ che verranno concordate tra i responsabili delle attività come definiti all'articolo 3 della presente Convenzione.

Le Attività di Ricerca saranno svolte dal personale dipendente di ciascuna Parte (strutturato o con contratti di natura temporanea) e/o da dottorandi e/o assegnisti di ricerca e/o studenti dell'Università. Anche se l'Attività di Ricerca sarà svolta congiuntamente tra le Parti, ciò non costituirà (né potrà essere interpretato come elemento costitutivo di un rapporto di lavoro con l'altra Parte);

L'Università certificherà i risultati teorici e sperimentali delle azioni previste nei progetti definiti tra le Parti: ciò avverrà:

- a) per gli studi teorici, tramite verifiche effettuate con diversi approcci metodologici \_\_\_\_\_;
- b) per gli studi o le analisi sperimentali o il monitoraggio o la verifica delle prestazioni, effettuate ex ante ed ex post dell'intervento di \_\_\_\_\_.

**Articolo 3**

La responsabilità delle attività disciplinate dalla seguente Convenzione è affidata per l'Università-Dipartimento \_\_\_\_\_ al Prof. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e per la \_\_\_\_\_ s.r.l. al \_\_\_\_\_ Amministratore delegato della Società.

I responsabili condivideranno le attività da sviluppare, la tempistica, gli importi, le modalità di esecuzione delle attività, nonché il personale che sarà coinvolto, impegnandosi a curare la riservatezza delle informazioni che saranno oggetto di scambio.

Nell'ambito delle attività potranno essere previste azioni che prevedano la consegna all'Università di componenti sviluppati dalla Società per una loro caratterizzazione sperimentale. In ogni caso tali situazioni verranno disciplinate da accordi tra i responsabili.

**Articolo 4**

L'Università consentirà al personale della Società, nell'ambito dell'esecuzione delle Attività di Ricerca, l'accesso ai locali dell'Università (ivi inclusi i Laboratori di Ricerca) adibiti allo svolgimento delle Attività di Ricerca medesime, nel rispetto dei propri regolamenti interni. Per le stesse finalità sarà consentito al personale dell'Università incaricato della esecuzione delle prestazioni anzidette, l'accesso ai locali della Società, nel rispetto dei propri regolamenti interni.

L'Università e la Società metteranno a disposizione, per l'esecuzione delle Attività di Ricerca i propri spazi o locali e attrezzature alle modalità e condizioni che saranno individuate dai Responsabili e, di volta in volta, definite da appositi accordi scritti.

#### Articolo 5

La Società è sin da ora sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dell'Università durante la permanenza nei propri stabilimenti, salvo i casi di dolo o colpa grave della Società.

Le attività svolte dagli studenti dell'Università relative a tesi di laurea attinenti l'Attività di Ricerca saranno regolate secondo quanto previsto dagli schemi tipo approvati dai competenti organi accademici, per quanto di pertinenza dell'Università.

La copertura assicurativa antinfortunistica degli studenti sarà garantita dall'Università. Una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per eventuali danni causati dagli studenti in occasione delle loro attività all'interno dei locali di proprietà o comunque pertinenza della Società sarà garantita dall'Università, anche a copertura di danni eventualmente subiti dalla Società.

L'Università esonera e comunque tiene indenne la Società da qualsiasi responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad essa derivare nei confronti di terzi dalle Attività di Ricerca eseguite dal proprio personale, ivi inclusi gli studenti.

Ad esclusione dei casi di dolo o colpa grave, l'Università non sarà responsabile per i danni occorsi al personale della Società nel caso in cui questi abbia violato le prescrizioni imposte da regolamenti e norme di sicurezza vigenti nei locali dell'Università. Tali regolamenti e norme saranno comunicate per iscritto alla Società prima degli accessi.

#### Articolo 6

L'Università si impegna a garantire nei confronti della Società il riserbo di tutte le informazioni, comprese quelle di carattere tecnico-scientifico, ricevute da quest'ultima, a non divulgarle a terzi e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto della presente Convenzione.

Analogamente, l'Università si impegna a trattare con riservatezza i risultati delle Attività di Ricerca e a non divulgarli a terzi né utilizzarli per fini commerciali per nessun motivo, né direttamente né tramite terzi.

Qualora l'Università intenda pubblicare, anche solo parzialmente, i risultati delle Attività di Ricerca, essa dovrà preventivamente sottoporre alla Società il testo che intende pubblicare per ottenerne l'assenso scritto.

Resta inteso che, in caso di pubblicazione dei risultati dell'Attività di Ricerca, la Società dovrà essere menzionata come ente committente della suddetta attività.

#### Articolo 7

La Società ha il diritto esclusivo di utilizzare in qualsiasi modo e senza alcuna limitazione di sorta, i risultati delle Attività di Ricerca, acquisendo inoltre la proprietà di ogni realizzazione frutto delle ricerche medesime. L'Università non potrà utilizzare i risultati delle Attività di Ricerca a beneficio o comunque vantaggio di società concorrenti della Società.

#### Articolo 8

Le Parti convengono e riconoscono che tra le Attività di Ricerca possono rientrare attività inventive e pertanto i relativi risultati conseguiti da qualunque persona che, a qualsiasi titolo, partecipi alle Attività di Ricerca (ivi inclusi i ricercatori, i dottorandi e le altre figure professionali coinvolte dall'Università), saranno di esclusiva proprietà e spettanza della Società, la quale si riserva la facoltà di farne oggetto di brevetti in Italia e all'estero.

Per l'eventuale conseguimento di brevetti da parte della Società, all'Università verrà riconosciuto un importo forfetario il cui ammontare sarà concordato fra le Parti con appositi atti scritti e che sarà adeguato alle modalità di sfruttamento ed al valore dell'idea brevettuale.

In ogni caso la Società sosterrà tutte le spese per l'ottenimento dei brevetti.

Sarà fatta salva la facoltà, per gli autori dell'invenzione oggetto del brevetto, di essere riconosciuti e menzionati come inventori.

Nient'altro sarà dovuto alle singole persone da parte della Società e l'Università provvederà al pagamento delle eventuali richieste economiche presentate dagli inventori nei confronti della Società, manlevando quest'ultima.

#### Articolo 9

Qualsiasi modifica della presente Convenzione dovrà essere concordata per iscritto fra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

#### Articolo 10

Anno 2015  
Sezione PROT  
Data 02/07/2015  
Numero 1118

Le spese di registrazione inerenti alla presente Convenzione sono a carico della parte che vorrà provvedervi; le spese di bollo sono a carico della Società che dovrà soddisfare tale onere anticipatamente alla stipula definitiva della convenzione.

**Articolo 11**

Fatti salvi i limiti di cui all'art. 28 del Codice di Procedura Civile, ogni eventuale controversia relativa alla Convenzione in materia di interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione ed in generale relativa alle obbligazioni ed agli impegni in essa previsti, una volta esperiti senza esito tutti i tentativi di soluzione amichevole che le Parti si impegnano comunque a ricercare in via prioritaria ed a definire entro 30 (trenta) giorni dall'insorgenza della controversia, sarà devoluta alla competenza in via esclusiva del Foro dell'Aquila, compresi i procedimenti di urgenza, cautelari o monitori.

**Articolo 12**

La presente Convenzione entrerà in vigore alla data della sua stipulazione, avrà la durata di anni 5. La Convenzione è rinnovabile.

Dott. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ s.r.l.

Prof.ssa Paola Inverardi  
Rettrice dell'Università degli Studi  
dell'Aquila

L'Aquila,

Allegato "B"

ALLEGATO come parte integrante alla  
deliberazione n. **061** del **03-LUG. 2015**

A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2015	01	13		
Prot. n. <b>1119</b>			<b>02/07/2015</b>	



Numero  
1119  
Sezione  
PROT  
Anno  
2015  
Data  
02/07/2015

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA**  
Dipartimento di INGEGNERIA E SCIENZE DELL'INFORMAZIONE E MATEMATICA

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA PER LA DIDATTICA

PARTE RISERVATA ALL'UNIVERSITA'	DATA DI RICEVIMENTO: _____
	Prof. N. _____

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TIROCINIO E DI ORIENTAMENTO (AI SENSI DELL'ART.18 L.196/97, DELL'ART.1 DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE N.142/98 E DELLA LEGGE 148 del 14/09/2011) PER STUDENTI E LAUREATI DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL'INFORMAZIONE E MATEMATICA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA**

tra:

L'Università degli Studi di L'Aquila – Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica, con sede legale in L'Aquila, C.F./P.I. 01021630668, rappresentata per la stipula del presente atto convenzionale, dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica Prof. Bruno Rubino, nato a Marsala(TP) il 23.8.1967, domiciliato per il presente atto presso la sede legale dell'Università, e autorizzato e delegato alla stipula della presente Convenzione dal Rettore dell'Università con D.R n. 1352-2013, prot. n. 32943 del 01.10.2013

e

L'Ente/Azienda \_\_\_\_\_,  
con sede legale in (indirizzo) \_\_\_\_\_,  
Codice Fiscale (o Partita IVA) \_\_\_\_\_  
rappresentato da \_\_\_\_\_

Premesso:

- che i tirocini formativi e di orientamento sono ora disciplinati dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n.196, dal suo regolamento di attuazione emanato con Decreto 25 marzo 1998, n.142 e dalla legge 148 del 14/09/2011;
- che il Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica intende attuare progetti diretti al raggiungimento delle finalità indicate dall'art.18 L. 24 giugno 1997 n.196 e dall'art.1 del suddetto decreto 25 marzo 1998 n. 142, che promuovono tirocini formativi e di orientamento presso le aziende;
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati dall'art.18, comma 1, lett. a) della legge 24 giugno 1997 n.196, tra cui le Università, possono promuovere tirocini formativi e di orientamento presso datori di lavori pubblici e privati a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.62 n.1859;



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA**  
Dipartimento di INGEGNERIA E SCIENZE DELL'INFORMAZIONE E MATEMATICA

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA PER LA DIDATTICA

si conviene quanto segue:

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**Art. 1 Oggetto**

1.1 L'Ente/l'Azienda si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e della legge 148 del 14/09/2011, in numero non superiore a quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto 142/98. In particolare non possono essere attivati tirocini presso aziende che non hanno dipendenti.

Potranno effettuare periodi di tirocinio (stage), studenti, neo-laureati e neo-diplomati del Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica dell'Università degli Studi di L'Aquila, a condizione che il tirocinio inizi non oltre i 12 mesi successivi al conseguimento della laurea o dei diploma.

Potranno effettuare periodi di tirocinio (stage), anche coloro che frequentano dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione.

1.2 Ai fini dello svolgimento del tirocinio l'Ente/l'Azienda mette a disposizione del Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica dell'Università le proprie strutture. L'accesso alle strutture sarà guidato dal personale dell'Ente/Azienda ospitante, con compiti di illustrazione e formazione.

**Art. 2 Rapporti con i tirocinanti**

2.1 Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro e non dà luogo ad alcuna ipotesi di attività occupazionale. L'Ente/l'Azienda non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

2.2 Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica dell'Università in veste di responsabile didattico - organizzativo (il cui nominativo risulterà dal Progetto formativo e di orientamento dei singoli stagisti) e da un responsabile aziendale indicato dall'Ente/l'Azienda (risultante dal predetto Progetto)

2.3 Per ciascun tirocinante da inserirsi nell'Ente/Azienda ospitante verrà predisposto tra le parti un Progetto formativo e di orientamento, come da ALLEGATO 1, contenente:

- a) le generalità del tirocinante;
- b) i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- c) durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- d) le strutture aziendali (sedi ed uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Numero  
1119  
Sezione  
PROF  
Anno  
2015  
Data  
02/07/2015





# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Dipartimento di INGEGNERIA E SCIENZE DELL'INFORMAZIONE E MATEMATICA

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA PER LA DIDATTICA

Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.

**3.5** La realizzazione del tirocinio non comporta per l' Ente/l'Azienda e per il Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica dell'Università degli Studi dell'Aquila alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura salvo quelli previsti nella presente Convenzione.

L'Ente/l'Azienda potrà peraltro erogare eventuali somme a titolo di rimborso spese (da prevedere nel progetto formativo), secondo le norme e le procedure interne all' Ente/l'Azienda stesso, ovvero eventuali sussidi di formazione e consentire ai tirocinanti l'utilizzo dei servizi aziendali (in particolare, servizio mensa), senza che tali erogazioni possano determinare modifiche alla natura dei rapporti oggetto della presente Convenzione, o facoltà o diritti ulteriori o diversi da quelli previsti dalla Convenzione stessa e dalle relative disposizioni normative. Potranno essere erogati eventuali premi in denaro nei particolari casi di eccellenza della ricerca svolta e dei risultati raggiunti.

**3.6** L'Azienda/Ente ospitante si impegna a garantire che il tirocinio si svolga presso strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici ecc.) che rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in particolare, che i locali, le attrezzature e le strumentazioni siano idonee e adeguate ai sensi del D. lgs. 81 del 9 Aprile 2008.

L'Azienda/Ente ospitante si impegna inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal D. lgs 81/2008 con particolare riguardo al Titolo I, Capo III, sez. IV "Formazione, informazione e addestramento", sezione V "Sorveglianza sanitaria" per i casi eventualmente previsti (presenza di rischi specifici), e al Titolo III, Capo II "Uso dei dispositivi di protezione individuali".

## **Art. 4 Coperture assicurative**

**4.1** L'Università degli Studi di L'Aquila si impegna ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore ed indicate nel progetto formativo. L'assicurazione dovrà coprire anche le attività svolte nell'ambito del tirocinio fuori sede ai sensi del punto 2.5. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette saranno indicati nei Progetti.

**4.2** In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'Ente/l'Azienda si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (quali risultanti dal Progetto formativo e di orientamento e facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Università degli Studi di L'Aquila) ed all'Università stessa.

## **Art. 5 Comunicazioni**

Il Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica dell'Università degli Studi di L'Aquila si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per

Numero  
1119  
Prot  
02/07/2015  
Data



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Dipartimento di INGEGNERIA E SCIENZE DELL'INFORMAZIONE E MATEMATICA

## SEGRETERIA AMMINISTRATIVA PER LA DIDATTICA

territorio in materia di ispezione copia della Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento.

L'Ente/Azienda per delega che l'Università degli Studi di L'Aquila le conferisce con la presente, provvederà a far pervenire alle Rappresentanze Sindacali dei Lavoratori copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento, ai sensi della normativa vigente.

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge n.296/2006 (Finanziaria 2007) l'Ente/Azienda ospitante è tenuto ad effettuare obbligatoriamente la comunicazione dell'avvio dello stage/tirocinio al centro per l'impiego competente entro le ore 24 del giorno antecedente, solo ed esclusivamente per i neolaureati.

### **Art. 6 Risoluzione delle controversie**

Ogni attività prevista dalla presente Convenzione si svolgerà nel rispetto dell'Ordinamento generale dello Stato e delle leggi che regolano l'attività di entrambi gli Enti.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione o applicazione del presente Atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà quello di .....

### **Art. 7 Trattamento dati**

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del d. lgs. 196/03 e di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art.13 dello stesso decreto.

### **Art. 8 Richiami**

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

### **Art. 9 Decorrenza della presente Convenzione**

La presente Convenzione decorre dalla data in calce, ha durata di ..... e si intenderà rinnovata tacitamente, a meno di disdetta da comunicarsi entro i tre mesi precedenti alla data di scadenza.

### **Art. 10 Referenti per la Convenzione**

Referenti per la presente Convenzione e per i rapporti fra gli Enti Contraenti nell'ambito della Convenzione stessa sono:

per Il Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica dell'Università degli Studi L'Aquila:

NUMERO  
2015  
Data

SEGRETERIA  
PROT  
02/07/2015

1119



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA**  
Dipartimento di INGEGNERIA E SCIENZE DELL'INFORMAZIONE E MATEMATICA

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA PER LA DIDATTICA

\_\_\_\_\_

per l' Ente/l'Azienda:

\_\_\_\_\_

**Art. 11 Registrazione e spese**

La presente Convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.4.86.

L'Aquila, li \_\_\_\_\_

Il Direttore  
(Prof. Bruno Rubino)

\_\_\_\_\_

Il Rappresentante  
Legale dell'Azienda

\_\_\_\_\_

Anno 2015  
Data 02/07/2015

Esazione  
PROT

Numero  
1119